COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE

87.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO CASATI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4128) 3

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 3, 4

COLUMBA MARIO 4

Votazione segreta:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 4

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

FERRI ed altri: Contributo straordinario all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea per il programma di celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese (4116) 4

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 4, 6, 7, 9, 10

DAL CASTELLO MARIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 8

FERRI FRANCO, *Relatore f.f.* 4, 8

FRANCHI ROBERTO 7

GALASSO GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 9

POLI BORTONE ADRIANA 6, 8, 9, 10

PORTATADINO COSTANTE 7

Votazione segreta:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 10

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4279) 10

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 10, 11, 13

COLUMBA MARIO 11

FERRI FRANCO 11

GALASSO GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 12

PORTATADINO COSTANTE, *Relatore* 10, 12

RALLO GIROLAMO 11

VITI VINCENZO 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,30.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 ottobre 1986.

Ricordo che nella seduta del 22 giugno 1987 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato chiesto alla Commissione bilancio il riesame del parere contrario.

Comunico che, in data 28 gennaio 1987, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

1. I titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che, a decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno in modo continuativo ed esclusivo svolto lodevolmente attività di ricerca e tecnica a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono inquadrati, nei limiti dell'attuale dotazione organica, nel ruolo tecnico-professionale del citato Consiglio, anche se non siano in possesso del requisito di cui al numero 1) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati da spedire o far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche entro il termine perentorio di trenta giorni da quello di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche da adottare entro i successivi trenta giorni.

3. L'inquadramento è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive norme modificatrici, a decorrere, ai fini giuridici, dal 3 aprile 1975 e, ai fini economici, dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

4. Coloro che hanno svolto attività di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi nella qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attività di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono

immessi nella qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attività tecnica e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di scuola media superiore sono immessi nella qualifica di assistente del predetto ruolo.

5. Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare ai propri ruoli le modificazioni necessarie, con la procedura di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

MARIO COLUMBA. Com'è noto, questo disegno di legge si riferisce ad un gruppo di ricercatori – in buona parte stranieri – che lavora da molti anni in seno agli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, raggiungendo un grado di notevole preparazione scientifica, e quindi costituendo un patrimonio di capacità di ricerca a vantaggio del nostro paese.

Voterò quindi a favore di questo disegno di legge, che va senz'altro valutato positivamente, dal momento che esso sistema finalmente in modo organico e definitivo quel personale, anche a premio della fedeltà da esso dimostrato nel lungo impegno di ricerca in Italia.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4128):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 20
Voti contrari 4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Armellin, Bianchi Beretta, Albertini, Bosi Maramotti, Brocca, Cafarelli, Carelli, Casati, Columba, Conte Antonio, Ferri, Franchi Roberto, Gelli, Mensorio, Minozzi, Pinna, Manna Andrea, Pisani, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Tesini Giancarlo, Viti.

Discussione della proposta di legge Ferri ed altri: Contributo straordinario all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea per il programma di celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese (4116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ferri, Brocca, Spini, Castagnetti, Ghinami, Patuelli e Pisani: « Contributo straordinario all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea per il programma di celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese ».

Poiché l'onorevole Fincato è impossibilitata a partecipare ai lavori della nostra Commissione, prego l'onorevole Ferri di svolgere la relazione.

FRANCO FERRI, *Relatore f.f.* Signor presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 4116 si propone di devolvere un contributo straordinario in occasione della celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese – che già da alcuni anni alcuni paesi quali gli Stati Uniti d'America, l'URSS, la Spagna, la Polonia,

l'Inghilterra, la Germania ed altri ancora hanno avviato – proponendo molteplici iniziative per celebrare con studi, ricerche e convegni la rivoluzione del 1789.

Un primo quadro delle iniziative, ricco di tutti i possibili particolari, è stato presentato dal Centre nationale de la recherche scientifique in due volumi pubblicati con il titolo: *1789-1989 Bicentenaire de la Révolution française.*

Il nostro paese si presenta all'importante appuntamento con un programma di iniziative dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. Esso tiene conto delle caratteristiche della storia italiana del periodo postrivoluzionario con l'obiettivo di abbracciare il decennio 1789-1799 dalle prime speranze sollevate dalla rivoluzione della Repubblica napoletana di Russo, Pagano e Cirillo.

La riflessione su tale periodo non ha la caratteristica di una semplice rievocazione erudita, bensì quello di offrire l'occasione per una riflessione critica sulla formazione del nostro stato nazionale e democratico, sulle sue strutture istituzionali, economiche, sociali e culturali, sulle stesse aspirazioni europeistiche che fanno sì che il pensiero dei giacobini italiani costituisca una pagina importante – e non ancora del tutto letta e meditata – del capitolo sull'inscindibile nesso tra l'Italia e l'Europa che costituisce uno degli assi fondamentali del quarantennio di vita della nostra Repubblica.

Il programma predisposto dall'Istituto italiano per l'età moderna e contemporanea prevede: la pubblicazione – con studiosi francesi e sovietici – degli scritti di Babeuf, per la maggior parte inediti fino al 1795 e conservati presso l'Istituto del marxismo-leninismo di Mosca; l'edizione completa degli scritti e dell'epistolario di Filippo Buonarroti; la realizzazione dell'epistolario di Pasquale Paoli; il carteggio di Filippo Mazzei con il re Stanislao Augusto di Polonia da Parigi nel corso della Rivoluzione francese; una raccolta di testi e documenti tesa a illuminare il travaglio costituzionale delle varie repubbliche giacobine italiane; un'ampia raccolta di documenti diplomatici concernenti sia i rapporti tra la Francia rivoluzionaria e gli stati italiani prima della campagna militare del 1796, sia quelli tra le varie repubbliche sorelle italiane e la Francia del Direttorio; una raccolta di documenti governativi ed amministrativi dell'Italia entrata nel sistema francese; una raccolta di testi e documenti della controrivoluzione popolare in Italia, da realizzarsi in collaborazione con i lavori delle cattedre di storia moderna delle varie università italiane, una collana di studi sugli echi e silenzi della Rivoluzione francese in Europa (sia nelle varie nazioni, sia tra i singoli intellettuali e le correnti politiche e ideologiche).

Vorrei richiamare la necessità di intervenire, con un'ulteriore riflessione, sul quadro molto variegato che tutte queste ricerche – dai primissimi studi di Vincenzo Cuoco (prima e seconda edizione), alle interpretazioni salveminiane e successive – hanno dato circa l'interpretazione della rivoluzione francese e la periodizzazione che si è voluta fare, nella nostra storiografia, dei termini del suo inizio, sviluppo e conclusione.

Infine, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea prevede di pubblicare una collana di studi critici su « Italiani in Francia all'epoca rivoluzionaria ».

Ritengo che dobbiamo essere grati all'Istituto in questione per aver tempestivamente predisposto questa prima nostra presenza, nell'ambito degli studi sulla rivoluzione francese.

Il programma – che sarà integrato da una serie di colloqui internazionali, il primo dei quali è previsto per il 1987 – è, come si vede, molto ampio. Esso richiede ovviamente un impegno finanziario straordinario, che non può essere quello previsto dalla legge n. 123 del 1980, cioè quello previsto dalla legge n. 123 del 1980, cioè l'assegnazione di cui alla tabella, recante l'elenco degli istituti ammessi a godere di una dotazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Questa tabella assegna all'istituto in questione 110 milioni di lire annui, assor-

biti per la maggior parte (il 60 per cento) dalle spese per il personale – che non viene pagato dallo Stato – e da quelle per i servizi in genere.

Per mettere l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea in condizione di assolvere, nel corso di dieci anni, questi compiti che configurano, dal punto di vista critico-scientifico, un programma assai serio, abbiamo proposto uno stanziamento che comprende un contributo straordinario di 150 milioni di lire l'anno (ridotto per il primo anno a 120 milioni, su richiesta del tesoro), per il decennio 1987-1997. Logicamente, la copertura finanziaria è prevista solo per i primi tre anni, come di consueto in una legge.

Dopo che questo programma è stato illustrato in sede di discussione della legge finanziaria, presso la Commissione bilancio, sono stati stanziati i fondi necessari per coprire le spese previste sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, con un accantonamento destinato appunto alla celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese.

La V Commissione bilancio, nell'esprimere il suo parere, ha voluto quindi riconfermare lo stanziamento, già a suo tempo approvato, pur proponendo quella riduzione, di cui ho fatto cenno, per il solo anno 1987.

Ciò detto, non mi resta che raccomandare alla Commissione l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, onorevoli colleghi, nei giorni scorsi, sulla terza pagina di un giornale, ho letto un articolo di un critico molto serio, una persona ammodo, che tra le spigolature della legge finanziaria metteva in evidenza alcune stranezze. In questo articolo si diceva che il Governo, che pure dimentica molte cose e molte esigenze, era stato però molto attento alla celebrazione dei bicentenari, tra i quali si ricordava appunto quello della rivoluzione francese, per cui la Commissione bilancio ha ritenuto di dover inserire nella legge finanziaria uno stanziamento *ad hoc*.

Io non mi esprimo sul contenuto dell'articolo, a firma di Egidio Palmi (che si assumerà la responsabilità delle sue affermazioni); non lo faccio intanto perché ritengo che ogni periodo storico – e quindi anche la Rivoluzione francese – debba essere adeguatamente studiato, e perché ritengo comunque che la storia non debba essere cancellata. Ma, proprio perciò, voglio esaminare la situazione particolare che abbiamo oggi in discussione.

Ero presente anch'io, in Commissione bilancio, quando fu inserita nella legge finanziaria la voce « Celebrazione del bicentenario della rivoluzione francese ». Sull'articolo unico della proposta di legge ho tuttavia delle perplessità, perché non è detto che la celebrazione del bicentenario debba essere svolta esclusivamente a cura dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. Non ho nulla da rilevare su questo istituto perché, tra l'altro, non ne conosco l'attività, e non sono solita intervenire su fatti che appunto non conosco. Voglio solo ricordare, però, che ci sono, presso le università, tanti istituti di storia moderna e contemporanea che probabilmente potrebbero avere interesse a celebrare la rivoluzione francese, cioè un fatto di così notevole rilevanza per tutta la vita mondiale ad esso successiva.

Voglio anche, nell'esprimere le nostre perplessità, ricordare che l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea è beneficiario, in virtù dell'articolo 1 della legge n. 123 del 1980, di uno stanziamento annuo di 110 milioni. Non credo che, a proposito di quest'articolo, vi sia uno spazio interpretativo tale da consentire di dare a questo istituto un contributo straordinario.

Inoltre, il secondo comma dell'articolo unico oggi al nostro esame prevede la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione sulla gestione del contributo

straordinario in questione, il che sarebbe come attribuire al Ministero medesimo l'iniziativa della ricerca.

Allora, premesso che il Ministero per i beni culturali ed ambientali interviene – con il citato articolo 1 della legge n. 123 – con un finanziamento annuo di 110 milioni a favore dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (anche se esso serve per lo più al pagamento delle spese per il personale e per i servizi); che all'ultimo comma del citato articolo 1 si dice che sono fatti salvi i finanziamenti da parte di altri ministeri; che al secondo comma si prevede che l'Istituto presenti ogni anno al ministro della pubblica istruzione una relazione contenente il rendiconto della gestione relativa ai fondi prevista dal primo comma, vorremmo chiedere al rappresentante del Governo per quale motivo per la celebrazione del bicentenario della rivoluzione francese sia stato incaricato solo l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, escludendo tutte le università italiane.

Il nostro gruppo non ha alcuna preclusione pregiudiziale sulle norme previste dall'articolo 1, ma soltanto dopo una replica alle nostre perplessità potremmo rivedere l'atteggiamento nei confronti del provvedimento in esame.

ROBERTO FRANCHI. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Poli Bortone ritengo debbano essere ridimensionate tenendo presente soprattutto l'esigua entità del finanziamento da erogare per la celebrazione del bicentenario della rivoluzione francese.

Colgo l'occasione della presenza del sottosegretario Galasso – autore di una pubblicazione sulla rivoluzione napoleonica contenuta nella collana *Storia d'Italia*, edita dall'UTET – per dire che il contributo previsto per la celebrazione del bicentenario è di entità modesta; sarebbe opportuno intraprendere altre iniziative in questo senso. È, infatti, molto importante approfondire gli studi storici del periodo successivo al 1799 per comprendere meglio il processo di formazione della nostra classe dirigente.

Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, vorrei ribadire che il provvedimento in esame si configura come una delle iniziative tra quelle che si stanno intraprendendo in Europa, soprattutto in Francia.

COSTANTE PORTATADINO. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a mio avviso la Rivoluzione francese ha avuto una tale rilevanza che dovrebbe essere chiamata rivoluzione europea perché ha investito la cultura sociale e politica di vaste aree del nostro continente.

Ritengo che il provvedimento oggi al nostro esame sia molto opportuno sia per l'ampio programma predisposto dall'Istituto italiano per l'età moderna e contemporanea, sia per gli effetti di ricaduta che il finanziamento previsto avrà modo di far sentire nel settore degli studi storici.

Analizzando il merito delle norme della proposta di legge, vorrei dire che il primo comma prevede un contributo straordinario per la realizzazione del piano di ricerche e per le pubblicazioni; esso non mi sembra eccessivo perché è chiaro che studi di questo genere devono essere sviluppati in un lungo arco di tempo.

La legge n. 123 del 1980 prevede una serie di istituti destinatari di finanziamenti, ritengo, però, che il provvedimento oggi al nostro esame non rientri nella disciplina prevista dalla legge n. 123, la quale, comunque, ha bisogno di un urgente aumento degli stanziamenti, in particolar modo su quelli destinati all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea che, a partire dal 1989, dovrebbe essere dotato esclusivamente di fondi di cui alla legge n. 123. In questo senso propongo una riformulazione del primo comma della legge in discussione che in nessun modo intende modificare le prospettive di lavoro dell'Istituto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI, *Relatore f.f.* All'onorevole Poli Bortone vorrei rileggere il settimo comma dell'articolo 3 della legge n. 123 del 1980: « Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606, aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e degli enti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ». Quindi i contributi straordinari sono già previsti da questa legge, l'Istituto storico ne aveva infatti già goduto.

Il problema che pongo di fronte alla Commissione è quello di evitare il frazionamento degli stanziamenti per la realizzazione di un programma di lavoro che ha bisogno di continuità nel tempo.

Tali esigenze sono state da me manifestate anche nel corso della seduta della Commissione bilancio quando ha espresso il parere sul provvedimento in discussione.

Non contesto la necessità cui faceva cenno l'onorevole Franchi, ma sono convinto che una celebrazione tanto importante non possa essere preparata da un solo istituto, anche se lo stanziamento previsto nel corso dei prossimi dieci anni è assai esiguo.

Non sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Portatadino: qui infatti si tratta non di integrare gli stanziamenti per i primi tre anni, ma di prevedere per questo periodo quelli già appostati in bilancio al fine di consentire la programmazione per gli anni successivi, sulla base di stanziamenti che in seguito potranno essere previsti dalle leggi pluriennali di spesa. Non sono d'accordo sul fatto di aumentare lo stanziamento in tabella, e non vedo come si possa fare, se non introducendo modificazioni alla tabella stessa; del resto, il parere della Commissione bilancio prevede un contributo straordinario, quindi non ritengo che si possa contrastare questa decisione. Pertanto, confermo la mia posizione, e mi dichiaro contrario alle osservazioni fatte.

ADRIANA POLI BORTONE. Dalla risposta avuta, sembra quasi che io non sappia nemmeno leggere la legge n. 123. È inutile, infatti, che il collega Ferri faccia riferimento all'articolo 3: tutti sappiamo leggere questo testo di legge, e credo che ormai da tempo tutti sappiamo che la legge n. 123 prevede due tipi di finanziamento: uno in tabella, per gli enti ivi compresi (vi fa riferimento l'articolo 1), dei quali fa parte l'Istituto in questione, ed un altro riguardante gli enti a cui si può erogare annualmente un contributo (e se ne parla all'articolo 3), e si tratta di istituzioni culturali non comprese all'articolo 1. Su questo argomento abbiamo discusso a lungo, e addirittura tra non molto rimetteremo in discussione la tabella della legge n. 123.

Esistono, in proposito, due diversi capitoli di bilancio: il 1605 e il 1606. Sul primo si va ad imputare la spesa per gli enti che sono compresi in tabella, mentre sul secondo si possono concedere erogazioni ad enti, associazioni ed a tutte quelle istituzioni che pensano di fare qualcosa, in un determinato anno, e perciò si rivolgono al Ministero per i beni culturali ed ambientali, al fine di ottenere un finanziamento.

Ora, mi domando per quale motivo al secondo comma dell'articolo unico in discussione si preveda una relazione da farsi al Ministero della pubblica istruzione. Questo istituto o lo facciamo rientrare nell'ambito dell'articolo 1, o in quello dell'articolo 3 della legge n. 123: e poiché io ritengo che esso rientri nel quadro della previsione di cui all'articolo 1 di questa legge, dev'essere anche soggetto a tutte le norme ivi previste. Comunque, possiamo approfittare della presenza dell'onorevole sottosegretario perché egli chiarisca la situazione, nel caso che le mie affermazioni non siano corrette.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo prende atto delle osservazioni fin qui svolte dagli onorevoli colleghi.

Per quanto riguarda i rilievi fatti sulla legge n. 123, sarà il sottosegretario per i beni culturali ed ambientali ad obiettare qualcosa, se lo riterrà opportuno.

Con riferimento alla proposta di legge in esame, che fa carico al Ministero della pubblica istruzione di un certo finanziamento – peraltro già previsto in sede di legge finanziaria –, per il triennio 1987-1989, non possiamo che accettare le modifiche proposte dalla V Commissione bilancio, per motivi tecnici di copertura.

Quanto alle obiezioni dell'onorevole Portatadino, rispondo che la previsione decennale del finanziamento intende consentire una più ampia programmazione di studi e di ricerche. La copertura finanziaria, ovviamente, andrà stabilita con legge ordinaria, dopo il triennio già previsto.

ADRIANA POLI BORTONE. Non ho però avuto una risposta alle mie obiezioni, cioè quando facevo rilevare che, a prescindere dal merito della celebrazione, non mi sembrava opportuno che si dovesse procedere in questo modo.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.* Vorrei invitare la onorevole Poli Bortone a riflettere sul fatto che la legge n. 123 riguarda soltanto l'esercizio delle competenze del Ministero per i beni culturali ed ambientali: ma ciò non significa che altri ministeri non possano sovvenire i vari enti, compresi o no in tabella, per iniziative dai medesimi assunte, tant'è vero che sia istituti che rientrano nelle indicazioni dell'articolo 1 della legge 123, sia altri istituti che si inquadrano nelle previsioni di cui all'articolo 3 ricevono frequentemente sovvenzioni da parte di altri ministeri.

Se questo di cui ci occupiamo fosse stato un contributo dato dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, allora sarebbe stato necessario seguire una procedura diversa ed in questo senso il Governo avrebbe pregato i proponenti la proposta di legge di tener presente le giuste considerazioni normative che la collega ha fatto, per quanto riguarda la stretta competenza del Ministero. Ma qui, come ripeto, esorbitiamo da questa competenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

1. All'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea è attribuito nel periodo 1987-1997 un contributo straordinario annuo di lire 150 milioni per la realizzazione del piano di ricerche e pubblicazioni programmato in occasione del bicentenario della Rivoluzione francese.

2. L'Istituto presenta al Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione contenente il rendiconto della gestione relativa ai fondi di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni 1987, 1988 e 1989 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese ».

Comunico che, in data 3 febbraio 1987, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge, a condizione che il contributo straordinario sia ridotto a 120 milioni per l'anno 1987.

Al fine di recepire tale condizione, presento il seguente emendamento:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

1. All'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea è attribuito un contributo straordinario di lire 120 milioni per l'anno 1987 e di 150 milioni per

ciascuno degli anni dal 1988 al 1997 per la realizzazione del piano di ricerche e pubblicazioni programmato in occasione del bicentenario della Rivoluzione francese.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ADRIANA POLI BORTONE. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, annuncio il voto contrario sul provvedimento all'esame. Si tratta di un voto « tecnico », che non vuole entrare nel merito delle norme previste.

Prendiamo atto del fatto che la proposta di legge prevede un finanziamento destinato ad un ente compreso nella lista di quelli previsti dall'articolo 1 della legge n. 123. Riteniamo altresì che il Ministero debba assumersi *in toto* la responsabilità di erogare un finanziamento decennale soltanto all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, escludendo le università.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ferri ed altri: « Contributo straordinario all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea per il programma di celebrazione del bicentenario della rivoluzione francese » (4116):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 21
Voti contrari 4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Albertini, Armellin, Badesi, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cafarelli, Carelli, Casati, Conte Antonio, Ferrari Bruno, Ferri, Franchi Roberto, Gelli, Manna Andrea, Minozzi, Pinna, Pisani, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Russo Giuseppe, Tesini, Viti.

Discussione del disegno di legge: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 novembre 1986.

L'onorevole Portatadino ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame costituisce un significativo punto di arrivo della storia quasi secolare della Scuola archeologica italiana fondata in Atene nel 1909.

Il disegno di legge propone un complessivo riordino della struttura organizzativa della Scuola. Si tratta sia della definizione e dell'approfondimento della ricerca nel settore delle arti e della civiltà ellenica, sia della istituzione di corsi di carattere postuniversitario della durata di 3 anni. Vi si accede mediante

concorso riservato ai laureati in discipline archeologiche, quindi rappresenta, in qualche modo, un'eccezione rispetto alla struttura normale, definita dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che contiene norme relative alle scuole di specializzazione.

Tuttavia, l'approfondito dibattito svolto al Senato ha consentito di evidenziare le condizioni alle quali questa eccezione appare non solo possibile, ma anche utile: cioè che il corpo dei docenti sia costituito da professori universitari, e che il direttore della Scuola sia nominato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, d'intesa con quello della pubblica istruzione, tra i docenti universitari di ruolo appartenenti alla prima fascia (ovviamente, con riferimento alla materie storiche ed archeologiche, attinenti il mondo ellenico).

Con queste osservazioni – che possono sembrare parziali, rispetto all'ampiezza dell'articolato, ma che toccano i punti innovativi del provvedimento, restando invariata la struttura giuridica relativa ad altri aspetti della Scuola – raccomando alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIROLAMO RALLO. Esprimo il plauso del gruppo del MSI-destra nazionale per quest'iniziativa legislativa, che noi riteniamo valida in quanto alla Scuola archeologica italiana di Atene – famosa e conosciuta nel mondo intero – viene dato un ulteriore riconoscimento.

La Scuola già rilasciava diplomi a chi ne frequentava i corsi: con questo disegno di legge viene riconosciuto a tali titoli valore giuridico, dando all'istituto una normativa adeguata a quella di un'università.

Riservandoci di intervenire più ampiamente in sede di discussione degli articoli, preannunciamo la presentazione di alcuni emendamenti, volti solo a perfezionare alcuni aspetti tecnici dell'iniziativa, senza alterarne la sostanza, su cui rinnoviamo il nostro favorevole parere.

MARIO COLUMBA. Conosco la grande importanza ed il valore storico della Scuola archeologica di Atene, che tra l'altro con la sua attività consolida un rapporto, una comunione di realtà storiche tra il nostro paese – soprattutto con riferimento alle regioni meridionali – e la Grecia.

Tuttavia (considerando anche che non approveremo oggi il disegno di legge), riterrei opportuno avere una conoscenza più diretta ed approfondita del lavoro che la Scuola svolge in Atene, ascoltandone gli attuali responsabili. In tal modo, potremo conoscere il loro pensiero sul provvedimento al nostro esame, e perfezionare gli aspetti tecnici dell'iniziativa.

FRANCO FERRI. Come l'onorevole Columba, anch'io credo di non avere una conoscenza specifica dell'attività che svolge la Scuola archeologica italiana in Atene, e pertanto non sono in grado di esprimere una consapevole valutazione dell'iniziativa, a questo punto della discussione. Del resto, farei un'autocritica e mi rimprovererei se il disegno di legge ci fosse pervenuto con tempestività riguardo all'ordine dei lavori che svolgiamo; poiché, quindi, non ho avuto molto tempo a disposizione per approfondire questo testo, aderisco alla richiesta fatta dal collega Columba.

Ciò non implica una valutazione negativa dell'attività di questa Scuola: si tratta solo di capire meglio il tipo di meccanismo che stiamo ponendo in essere. Da una parte, infatti, con il disegno di legge si configura questo istituto come una scuola di specializzazione, sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali e di quello della pubblica istruzione; dall'altro la Scuola conserva – in base all'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 – un rapporto con l'Ambasciata italiana in Atene.

Ritengo opportuno approfondire la natura di tale rapporto, perché so quali siano i problemi che sorgono ogni qual volta un istituto culturale o una scuola entra in contatto con un'ambasciata, ed in particolare – all'interno dell'ambasciata – con le funzioni di provveditore scolastico che vengono svolte o dal suo personale o dal console stesso.

Vorrei anche valutare meglio i motivi per cui il direttore di una scuola del genere – che ha un suo regolare corpo docente – debba essere nominato direttamente dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, d'intesa con quello della pubblica istruzione: non che io abbia a ciò nulla in contrario, ma vorrei sapere se questo meccanismo rientri nella usuale normativa sulle scuole di specializzazione.

So bene che il Senato, dopo aver discusso di varie questioni, ha dato una positiva valutazione del disegno di legge: ma personalmente mi restano i dubbi che ho espresso. Perciò, in relazione ad essi, nonché ad altre questioni (come quelle relative al rinnovo delle funzioni del direttore e dei membri del consiglio d'amministrazione), chiedo una pausa di riflessione sul provvedimento di legge.

VINCENZO VITI. Il gruppo democristiano apprezza il giudizio positivo che è stato dato sulla Scuola archeologica italiana in Atene.

Se ci esprimiamo positivamente su un disegno di legge che vuole regolare diversi aspetti del funzionamento di questa scuola di prestigio. Noi riteniamo che la pur comprensibile necessità di procedere all'audizione possa far perdere di vista l'urgenza da più parti auspicata per l'approvazione del provvedimento.

Esprimendo il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, chiedo che venga stabilita oggi l'eventuale data dell'audizione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Noto con piacere che si sta raggiungendo do sull'opportunità di procedere all'audizione del direttore della Scuola archeologica italiana in Atene.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è lieto di poter verificare un generale consenso sul provvedimento oggi all'esame della Commissione. Si tratta di un disegno di legge meditato a lungo, che ha già ottenuto l'approvazione della Commissione istruzione del Senato; esso è teso a potenziare le strutture e ad ampliare le finalità della scuola archeologica di Atene, uno degli istituti culturali più prestigiosi e stimati a livello internazionale.

Devo, però, esprimere qualche perplessità circa la eventuali iniziative che potrebbero portare ad un ritardo nell'approvazione del disegno di legge che, ritengo, accolga le istanze provenienti dagli studiosi dell'archeologia.

Il provvedimento in esame è importante non tanto per il fatto che potenzierà le strutture dell'istituto, ma – come sosteneva l'onorevole Rallo – per il fatto che esso consentirà di creare nella Scuola archeologica un corso di specializzazione postuniversitario. Se non sbaglio, credo sia la prima volta che un'iniziativa del genere viene adottata in un istituto di cultura italiano operante all'estero.

Il rappresentante del Governo non solo è consapevole, ma è anche orgoglioso di aver raggiunto il pieno concerto tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e quello della pubblica istruzione.

Il provvedimento in esame va incontro alle necessità vivamente avvertite nel settore dell'istruzione postuniversitario soddisfacendo le aspettative di quegli studiosi che desiderano lavorare « sul campo ».

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dall'onorevole Ferri, vorrei pregarlo di notare che nel testo in esame il direttore della Scuola è nominato dal ministro per i beni culturali e ambientali

d'intesa con il ministro della pubblica istruzione.

In secondo luogo, la sorveglianza dei due ministeri sulla Scuola esula dalle competenze dell'Ambasciata d'Itàlia in Atene.

Infine, per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Rallo in ordine all'ordinamento della Scuola, il Governo si riserva di esprimere il proprio parere nel corso della discussione degli articoli. Pregherei, però, i colleghi deputati di tener presente il fatto che il provvedimento oggi in esame ha una natura complessa ed è vivamente atteso.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO